

società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (RM) - (codice fiscale 00909100588), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la rag. Vanessa Giammatteo ne è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il successivo decreto ministeriale del 19 ottobre 2021, n. 360/2021, con il quale la rag. Vanessa Giammatteo è stata revocata ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990 dalla carica di commissario liquidatore della cooperativa in questione e contestualmente sostituita dal dott. Claudio Mengoli (codice fiscale MNGCLD62B25A944R), selezionato nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue, alla quale il sodalizio risulta aderente;

Considerato che il provvedimento di revoca nei confronti della rag. Vanessa Giammatteo è stato adottato in conseguenza di gravi comportamenti e azioni di *mala gestio* compiuti dalla professionista nel proprio ruolo di commissario liquidatore;

Vista la nota del 24 novembre 2022, con la quale il dott. Claudio Mengoli ha rassegnato le proprie dimissioni da tutti gli incarichi di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa e, pertanto, anche dalla cooperativa «Carlero società cooperativa in liquidazione»;

Ritenuto di dover procedere con ogni urgenza richiesta dal caso alla nomina di un nuovo professionista da proporre alla carica di commissario liquidatore della cooperativa in oggetto;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva, così come applicati ai sensi del punto 4, lettera c), della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Cecilia Rizzica, nata a Roma (RM) il 16 gennaio 1974 (codice fiscale RZZCCL74A56H501G), ivi domiciliata in via Pio Benassi, n. 5, in sostituzione del dott. Claudio Mengoli, dimissionario.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 dicembre 2023

Il Ministro: URSO

24A00088

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 novembre 2023.

Disposizioni attuative della risoluzione IMO A. 1158 (32) ai fini dell'erogazione dei servizi al traffico marittimo denominati *Vessel Traffic Services* (VTS).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA


Visti gli articoli 16, 18 e 62 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e l'art. 59 del relativo regolamento per l'esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante riordino della legislazione in materia portuale;

Vista la legge 14 marzo 2001, n. 51, recante «Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo»;

Visto il capitolo V, regole 10, 11 e 12, della «Convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita in mare», adottata a Londra 1° novembre 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 recante «Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale»;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2004, recante disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (*Vessel Traffic Services*), emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visti i contenuti delle linee guida contenute nella risoluzione assembleare dell'Organizzazione marittima internazionale A.1158(32), adottata a Londra il 15 dicembre 2021;

Considerato che è necessario, ai sensi delle citate normative, garantire ed incrementare la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la protezione dell'ambiente marino e costiero dai possibili effetti dannosi del traffico marittimo, attraverso l'erogazione dei servizi di assistenza al traffico marittimo (*Vessel Traffic Services*);

Ritenuto che è necessario emanare le disposizioni attuative per l'erogazione dei servizi di assistenza al traffico marittimo (*Vessel Traffic Services*) in conformità a quanto previsto dalle linee guida internazionali;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) VTS (*Vessel Traffic Services* - servizi di assistenza al traffico marittimo): i servizi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo n. 196 del 2005;

b) Autorità nazionale competente: l'autorità di cui all'art. 2, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo n. 196 del 2005;

c) Autorità VTS (*VTS provider*): le autorità marittime di cui all'art. 2, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di centro VTS;

d) Centro VTS: la sede da cui opera l'autorità VTS;

e) Area VTS: l'area individuata con i provvedimenti di cui all'art. 6 in cui opera l'autorità VTS;

f) personale VTS: personale militare del Corpo delle Capitanerie di porto appositamente formato, certificato e abilitato, che svolge i compiti associati ai servizi di assistenza al traffico marittimo;

g) nave partecipante: una nave che partecipa obbligatoriamente o volontariamente al VTS.

Art. 2.

Finalità del VTS

La finalità del VTS è di contribuire alla salvaguardia della vita umana in mare, alla sicurezza ed efficienza della navigazione, nonché alla protezione dell'ambiente marino all'interno di un'area VTS, mitigando il rischio dell'insorgere di situazioni pericolose.

Art. 3.

Autorità nazionale competente

1. L'Autorità nazionale competente svolge i seguenti compiti:

a) emana le direttive tecniche di settore, tenendo conto degli *standard* internazionali in materia di servizi di assistenza al traffico marittimo;

b) rappresenta i pertinenti interessi nazionali presso gli organismi internazionali di riferimento;

c) valuta la necessità di istituire, potenziare, accorpare, riqualificare o mantenere i servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) sul territorio dello Stato, utilizzando i criteri dell'analisi del rischio, ed autorizza l'autorità VTS ad erogare il servizio, ovvero a cessarne l'erogazione, all'interno di un'area determinata;

d) è responsabile della formazione del personale VTS, svolta in aderenza agli *standard* internazionali;

e) autorizza ed esercita il controllo sui centri di formazione VTS;

f) predispone linee guida per il personale VTS e livelli di equipaggiamento dei centri VTS;

g) registra gli incidenti ed i mancati incidenti che si verificano all'interno delle aree VTS;

h) effettua periodicamente opportune verifiche sull'adeguatezza dell'autorità VTS e dei centri VTS rispetto alla normativa nazionale ed internazionale di settore e ne analizza le prestazioni;

i) assicura che le attrezzature, i sistemi e le infrastrutture siano appropriate per gli obiettivi del VTS;

j) assicura che il personale VTS sia in numero adeguato, debitamente formato, certificato e abilitato.


Art. 4.

Autorità VTS/VTS provider

1. L'autorità VTS (*VTS provider*):

a) assicura che il servizio erogato sia conforme alle linee guida internazionali ed alle disposizioni emanate dall'autorità nazionale competente;

b) predispone, adotta e mantiene aggiornato il proprio regolamento, contenente le procedure operative interne ed esterne per lo svolgimento dei servizi VTS;



c) definisce gli obiettivi operativi del VTS, verificando che le attrezzature, i sistemi, le infrastrutture ed il personale siano adeguati allo scopo, rappresentando all'autorità nazionale competente la necessità di adottare eventuali provvedimenti;

d) riferisce all'autorità nazionale competente in merito a eventuali necessità di modificare i provvedimenti di cui all'art. 6;

e) assicura adeguata pubblicità dei servizi resi e delle procedure operative del proprio Centro VTS.

2. Per raggiungere le finalità di cui all'art. 2, l'autorità VTS svolge le seguenti attività operative:

a) fornisce alle navi tempestive rilevanti informazioni sui fattori che possono influenzare la sicurezza della navigazione e contribuire al processo decisionale di bordo;

b) monitora e organizza il traffico, al fine di assicurare la sicurezza e l'efficienza dei movimenti delle navi;

c) reagisce all'insorgere di situazioni pericolose;

d) fornisce ogni altra informazione, consiglio, avvertimento o istruzione, ritenuti necessari in relazione all'evoluzione della situazione in atto.

Art. 5.

Condotta delle navi

1. All'interno di un'area VTS il comandante della nave partecipante:

a) fornisce le informazioni richieste dall'autorità VTS;

b) tiene in considerazione le informazioni, i consigli, e gli avvertimenti forniti dall'autorità VTS;

c) si conforma alle istruzioni impartite dall'autorità VTS salvo che non sussistano contrastanti ragioni di sicurezza per l'incolumità della nave o dell'equipaggio o di tutela dell'ambiente marino. Il comandante che per tali ragioni decida di non attenersi alle istruzioni impartite dall'autorità VTS informa immediatamente quest'ultima, comunicandone i motivi;

d) riferisce all'autorità VTS ogni pericolo per la sicurezza della navigazione o inquinamento riscontrato durante la navigazione all'interno dell'area VTS.

2. La responsabilità riguardo la navigazione e la manovra resta in capo al comandante della nave ai sensi dell'art. 295 del codice della navigazione.

Art. 6.

Successivi provvedimenti

1. Con successivi decreti dirigenziali l'autorità nazionale competente istituisce, modifica o abolisce le aree VTS, il regime di partecipazione delle navi al VTS e disciplina gli altri elementi pertinenti l'attivazione del VTS.

2. Per gli aspetti connessi alla protezione dell'ambiente marino, l'autorità nazionale competente acquisisce il parere del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 7.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto ministeriale 28 gennaio 2004, recante «Disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (*Vessel Traffic Services*)», emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 8.

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 22 novembre 2023

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
SALVINI

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 4010

24A00014

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 13 settembre 2023.

Integrazione dell'elenco dei Centri di competenza di cui al decreto 24 luglio 2013, come integrato dai decreti 15 aprile 2014, 24 maggio 2016 e 19 giugno 2018 con l'ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

